

Regione Lombardia
Provincia di Mantova
Comune di Marmirolo

Classificazione acustica
Comune di Marmirolo

Regolamento acustico comunale

	OTTOBRE 2008	EMISSIONE	BERNARDO ZILIOTTO	PAOLO GALAVERNA	DARIA MASSOBRIO
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

SOMMARIO

1	Il regolamento acustico comunale	3
2	Classificazione acustica del territorio comunale	4
2.1	Zone omogenee del dpcm 14/11/1997	4
2.2	Limiti acustici	5
2.2.1	Limiti di zona	5
2.2.2	Prescrizioni per le sorgenti sonore	7
2.2.2.1	Disposizioni preesistenti	7
2.2.3	Zone particolari	7
2.2.3.1	Aree di pertinenza delle infrastrutture di trasporto	7
2.2.3.2	Aree adibite ad attività temporanee	8
2.2.3.3	Aree militari	11
3	Disposizioni in materia di clima e impatto acustico	12
4	Requisiti acustici passivi degli edifici	14
5	Risanamento acustico	15
5.1.1	Piani di risanamento acustico delle imprese	15
6	Gestione degli esposti da rumore	16
7	Provvedimenti amministrativi e sanzioni	18
7.1	Ordinanze	18
7.2	Sanzioni	18
8	Procedure di approvazione della classificazione acustica e rapporti con la pianificazione urbanistica	20

IL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

1

Il presente documento costituisce il regolamento acustico comunale. Il documento illustra:

- le modalità di classificazione acustica del territorio e la gestione delle modifiche della stessa
- le modalità gestionali delle attività rumorose incluse le attività temporanee
- la modalità gestionali della documentazione da predisporre nei casi di clima e impatto acustico
- le modalità gestionali della documentazione da predisporre relativamente ai requisiti acustici passivi degli edifici
- le modalità di gestione degli esposti da rumore
- gli obblighi inerenti il risanamento acustico

Tale documento dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e vale per quanto non in contrasto con la normativa vigente.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

2

2.1 ZONE OMOGENEE DEL DPCM 14/11/1997

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n° 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune di Marmirolo ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

La classificazione del territorio comunale, per la quale si è fatto riferimento alla Legge Regionale n° 13 del 10/08/2001 "Norme in materia di inquinamento acustico" ed ai criteri emanati dalla Giunta Regionale (Delibera n° 7/9776 del 12/07/2002 "Approvazione del documento Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"), è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dal citato decreto:

CLASSE I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III: Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici.

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi; in particolare, secondo quanto prescritto dai criteri della Giunta Regionale, rientrano in questa classe le zone produttive con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale, ed in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva.

2.2 LIMITI ACUSTICI

2.2.1 LIMITI DI ZONA E LIMITI DIFFERENZIALI

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti (v. art. 2 della Legge 447/95) i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

CLASSE	AREA	Valori limite di emissione in dB(A)	
		diurni	notturni
I	particolarmente protetta	45	35
II	prevalentemente residenziale	50	40
III	di tipo misto	55	45
IV	di intensa attività umana	60	50
V	prevalentemente industriale	65	55
VI	esclusivamente industriale	65	65

Tab. 1 - Valori limite di emissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

- valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

i valori limite di immissione sono distinti in:

- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

CLASSE	AREA	Valori limite di emissione in dB(A)	
		diurni	notturni
I	particolarmente protetta	50	40
II	prevalentemente residenziale	55	45
III	di tipo misto	60	50
IV	di intensa attività umana	65	55

V	prevalentemente industriale	70	60
VI	esclusivamente industriale	70	70

Tab. 2 - Valori limite di immissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

- valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
i valori limite differenziali di immissione sono pari a 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi; tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI e nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
 - a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e 40 dBA durante il periodo notturno;
 - b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno e 25 dBA durante il periodo notturno.
 I valori limite differenziali di immissione non si applicano alla rumorosità prodotta:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
- valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
 - a) se riferiti a un'ora, sono pari ai valori della tabella 2 aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
 - b) se relativi ai tempi di riferimento, sono pari ai valori di cui alla tabella 2; in questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge 447/95.

CLASSE	AREA	Valori limite di emissione in dB(A)	
		diurni	notturni
I	particolarmente protetta	47	37
II	prevalentemente residenziale	52	42
III	di tipo misto	57	47
IV	di intensa attività umana	62	52
V	prevalentemente industriale	67	57
VI	esclusivamente industriale	70	70

Tab. 3 - Valori limite di qualità validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

2.2.2 PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie e stradali per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti rispettivamente dal D.P.R. 18/11/98 n° 459 e dal D.P.R. 30/03/2004 n° 142.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo". Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono disciplinati nel capitolo 4 del presente regolamento acustico.

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

2.2.2.1 DISPOSIZIONI PREESISTENTI

Si richiamano le disposizioni inerenti l'inquinamento acustico contenute nel Regolamento di Polizia Urbana, ed in particolare:

- Art. 26 "Rumori in abitazioni private"
- Art. 29 "Uso di macchine da giardino"
- Art. 31 "Utilizzo di strumenti musicali"
- Art. 32 "Attività produttive ed edilizie rumorose"
- Art. 34 "Uso dei dispositivi antifurto"
- Art. 35 "Uso dei "Cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili"
- (Art. 37 "Sosta o fermata di veicoli a motore")
- Art. 38 "Pubblicità fonica"

2.2.3 ZONE PARTICOLARI

2.2.3.1 AREE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Per le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie si applicano i relativi limiti imposti dai decreti attuativi della Legge n° 447/95.

In particolare, per quanto riguarda le fasce territoriali di pertinenza delle strutture stradali, il 16 giugno 2004 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447", al quale si rimanda.

Le disposizioni del D.P.R. 142/2004 si applicano sia alle strade esistenti, ai loro ampliamenti di sede o varianti o affiancamenti di altre strade, sia a strade di nuova realizzazione. La "fascia di pertinenza acustica", definita dal decreto e per la quale il decreto stesso stabilisce i limiti di immissione del

rumore, variabile in funzione dell'importanza della strada, è unica in caso di realizzazione di una nuova strada e varia da 250 a 30 metri dall'autostrada alla strada urbana di quartiere e locale, passando per le varie tipologie di infrastrutture definite dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i; per le strade esistenti la fascia è invece, per le strade di categoria A, B e C, divisa in fascia A (più vicina alla strada), della larghezza di 100 metri, e fascia B, della larghezza di 150 metri (50 metri per le strade di categoria Cb), mentre per le strade di categoria D, E ed F la fascia è unica, rispettivamente di larghezza pari a 100 metri per la categoria D e 30 metri per le altre. I limiti di immissione definiti dal decreto variano a seconda della tipologia di ricettore presente nella fascia: scuole, ospedali, case di cura e di riposo hanno, per strade esistenti (e assimilabili) e strade di nuova realizzazione, gli stessi limiti di immissione, più bassi rispetto a quelli degli altri ricettori; per gli altri ricettori, invece, nel caso di strade esistenti i limiti sono più elevati di 5 dB nella fascia A rispetto a quelli imposti per strade di nuova realizzazione. Per le strade di tipo E ed F, ovvero rispettivamente urbana di scorrimento e urbana di quartiere, sia nel caso di strade esistenti sia nel caso di strade di nuova realizzazione i limiti di immissione sono definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in Tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane.

Ai fini del D.P.R. n. 142/2004 le infrastrutture stradali esistenti che interessano il Comune di Marmirolo sono classificate come segue:

- Ex S.S. 236 "Goitese": categoria Cb in ambito extraurbano, categoria Db in ambito urbano
- Ex S.S. 249 "Gardesana orientale": categoria Cb (solo ambito extraurbano)
- S.P. 17 "Postumia": categoria Cb in ambito extraurbano, categoria Db in ambito urbano
- S.P. 21: categoria Cb in ambito extraurbano, categoria Db in ambito urbano
- S.P. 27 (Provincia di Verona): categoria Cb (solo ambito extraurbano)
- le altre strade (comunali e vicinali): categorie E ed F

Le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate dal D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 nel seguente modo:

- m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.
- m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

All'interno delle fasce di pertinenza, per le emissioni acustiche originate dall'infrastruttura valgono i limiti previsti dal relativo decreto attuativo, mentre per tutte le altre sorgenti sonore presenti valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

2.2.3.2 AREE ADIBITE AD ATTIVITÀ TEMPORANEE

Tutte le attività temporanee non devono comportare il superamento dei limiti di zona cui l'area appartiene; se tali attività comportano il superamento dei limiti acustici sono sottoposte ad autorizzazione in deroga. Ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h della Legge n° 447/1995, che attribuisce al Comune il compito di rilasciare l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica per lo svolgimento di attività temporanee.

Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 della LR 13/01 il comune deve considerare:

- 1 i contenuti e le finalità dell'attività;
- 2 la durata dell'attività;
- 3 il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- 4 la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- 5 la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- 6 la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei ricettori particolarmente sensibili;
- 7 nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

Nell'autorizzazione il comune può stabilire:

- valori limite da rispettare;
- limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
- prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

In mancanza di normativa regionale specifica e dettagliata si fa riferimento alle indicazioni fornite dall'ARPA in data 8 giugno 2001 e 29 maggio 2002 (Prot. n° 2272/2001 e Prot. 3222/2002), in base alle quali sono definite attività temporanee le seguenti categorie:

- cantieri edili, stradali o assimilabili;
- luna park e circhi equestri;
- manifestazioni musicali;
- manifestazioni popolari;
- altre attività con caratteristiche temporanee.

In particolare il Comune di Marmirolo identifica i seguenti limiti orari e limiti da adottare in deroga.

tipo di attività	orari entro i quali sono autorizzati i limiti in deroga	limite assoluto di immissione	limite differenziale di immissione
Cantieri edili, stradali o assimilabili	- dalle 08:00 alle 13:00; - dalle 14:00 alle 20:00 (solo in giornata lavorativa, esclusi prefestivi e festivi)	85 dB(A) *	non applicato
luna park e circhi equestri	- dalla domenica al giovedì fino alle 23:00; - il venerdì e il sabato fino alle 24:00	85 dB(A) *	non applicato
manifestazioni musicali	- dalla domenica al giovedì fino alle 23:00; - il venerdì e il sabato fino alle 01:00	95 dB(A) *	non applicato
manifestazioni popolari	- dalla domenica al giovedì fino alle 23:00; - il venerdì e il sabato fino alle 01:00	85 dB(A) *	non applicato

tipo di attività	orari entro i quali sono autorizzati i limiti in deroga	limite assoluto di immissione	limite differenziale di immissione
altre attività con caratteristiche temporanee	- nei giorni feriali: - dalle 08:00 alle 12:30; - dalle 16:30 alle 19:00 (in periodo estivo); - dalle 15:30 alle 18:00 (in periodo invernale). - nei giorni festivi: - dalle 10:00 alle 12:30; - dalle 17:00 alle 19:00 (in periodo estivo); - dalle 16:30 alle 18:30 (in periodo invernale)	80 dB(A) *	non applicato

Tab. 4 – Limiti orari, assoluti e differenziali di immissione da adottare in deroga a quanto specificato dal D.P.C.M.14/11/97

*Per quanto concerne i ricettori particolarmente sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo) il limite assoluto di immissione da considerarsi è pari a 70 dB(A); permane la non applicazione del limite differenziale.

I limiti assoluti di immissione riportati in tabella sono riferiti al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" (L_{Aeq}) considerato in un intervallo di tempo che comprende tutta la durata dell'attività valutati presso il ricettore.

Il titolare, gestore o organizzatore dell'attività deve presentare l'apposita richiesta in deroga corredata da valutazione previsionale di impatto acustico che consenta all'Amministrazione Comunale di valutare i contenuti di cui ai punti sopra da 1 a 7 in tutti i casi in cui ritiene di non rispettare i limiti acustici prevista dalla normativa vigente; tale documentazione deve essere presentata in Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Per le attività che rispettino i limiti indicati nella Tab. 4 di cui sopra la valutazione previsionale di impatto acustico può essere proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.

Il Comune potrà valutare la necessità di trasmettere la documentazione presentata dal titolare, gestore od organizzatore all'ARPA per espressione di parere.

Prima dell'inizio dell'attività il titolare, gestore o organizzatore deve attendere l'autorizzazione in deroga rilasciata con apposita comunicazione dall'amministrazione comunale; tale autorizzazione si ritiene tacitamente rilasciata nel caso in cui il Comune non esprima nei 10 giorni precedenti l'inizio dell'attività.

Individuazione delle aree destinate a spettacolo temporaneo

La normativa regionale con la L. 13/01 e la DGR 9776/02 ha chiarito che il Comune non è obbligato ad individuare tali aree; tuttavia sorge la necessità di prevedere una regolamentazione specifica che qualifichi tali aree, e gli impianti/strutture in esse presenti, come 'aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo'. In particolare la DGR specifica che 'Non deve essere individuata una classe acustica speciale per tale area che invece può e deve essere inserita in una delle zone limitrofe o

comunque in una delle classi comprese tra la III e la V. E' ovvio che nel caso in cui nell'area interessata e presso i ricettori confinanti si dovessero rilevare immissioni sonore significative in periodo notturno, anche se in modo occasionale, la classe scelta non dovrebbe essere inferiore alla classe IV'.

La DGR 9776/02 vieta di collocare le aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo in prossimità di ospedali, case di cura, scuole, a meno che il regolamento comunale che disciplina le modalità di utilizzo dell'area non definisca le condizioni per rendere compatibile la destinazione d'uso con le esigenze di protezione acustica dei ricettori sensibili. Saranno quindi adottati i seguenti criteri generali:

- per le aree prospicienti ospedali o case di cura, saranno autorizzate esclusivamente attività destinate agli ospiti delle strutture di ricovero o comunque concordate con i direttori sanitari;
- per le aree in prossimità delle scuole, saranno autorizzate attività destinate agli studenti o comunque concordate con i dirigenti scolastici; in alternativa, saranno autorizzate attività che si svolgono al di fuori degli orari di lezione.

Il Comune di Marmirolo individua le aree soggette a spettacolo temporaneo, feste popolari e fiere.

Le norme del presente articolo riferite alle attività temporanee restano valide fino, e per quanto non in contrasto anche dopo, all'emanazione del documento previsto all'art. 4, comma 1, lettera h della Legge 447/95, secondo il quale è di competenza regionale la definizione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

2.2.3.3 AREE MILITARI

La Legge n° 447/95 (art. 11 comma 3) prevede che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze Armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge 24 dicembre 1976, n° 898, e successive modificazioni".

Dopo la dismissione tali aree verranno classificate in base alla destinazione d'uso prevista dal P.G.T.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CLIMA E IMPATTO ACUSTICO

3

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Marmirolo, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorrono a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

La documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico deve essere redatta in conformità della Legge n° 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", della Legge Regionale (Lombardia) 10 agosto 2001 n° 13 e della Delibera di Giunta Regionale (Lombardia) n° VII/8313 del 08/03/2002 (Norme in materia di inquinamento acustico. Approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico") e s.m.i.

A corredo dei piani urbanistici attuativi e dei progetti relativi alle infrastrutture di trasporto, ai sensi dell'art. 8 della legge 26/10/1995 n° 447, andrà predisposta la "Documentazione d'impatto acustico" o la "Valutazione previsionale di clima acustico".

La documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 2 e 4, della legge 447/95, deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività.

La documentazione di valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione degli insediamenti di cui all'art. 8, comma 3; della legge 447/95, deve consentire la valutazione dell'esposizione al rumore dei recettori la cui collocazione è prevista nelle aree suddette.

La documentazione di impatto acustico deve essere predisposta in caso di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

- a) opere soggette a V.I.A.;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) strade di tipo A, B, C, D, E ed F, così come definite dal D.Lgs. 285 del 30.04.1992;
- d) discoteche;
- e) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

- f) impianti sportivi o ricreativi;
- g) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Devono altresì contenere una documentazione d'impatto acustico le domande per il rilascio:

- a) di permessi di costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali;
- b) dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
- c) di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

Nel caso in cui in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) sia prevista la denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere fornita unitamente alla denuncia stessa, o al diverso atto di iniziativa.

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali è prevista la documentazione di impatto acustico.

Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica, la documentazione di previsione di impatto acustico e quella di previsione di clima acustico devono contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni/immissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti.

Gli interventi inseriti nei piani attuativi residenziali potranno fare riferimento alla documentazione di previsione di clima acustico allegata al piano attuativo solamente nel caso in cui la stessa comprenda l'intervento e non siano state apportate modifiche alla situazione valutata.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta utilizzando le modalità di misura del rumore indicate nel D.M. 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"; ai sensi dell'art. 2 della legge 26/10/1995 n° 447 e della L.R. 13/2001, art. 5, comma 4 la documentazione di impatto e clima acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale o proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.

Il Comune acquisisce il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente sulla documentazione di previsione d'impatto acustico o clima acustico presentata; sono fatte salve le procedure stabilite dalla normativa statale e regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

4

Per quanto riguarda i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera relativamente agli ambienti abitativi (come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447), si rimanda al D.P.C.M. 05/12/1997 - "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e s.m.i. ed all'art. 7 della Legge Regionale n° 13/2001.

Il D.P.C.M. 05/12/1997 non ha però applicazione retroattiva, pertanto:

- per gli interventi realizzati con provvedimento autorizzativo rilasciato o con D.I.A. presentata prima del 20/02/1998 si fa riferimento ai requisiti richiesti dal regolamento locale di igiene tipo;
- per gli interventi realizzati con provvedimento autorizzativo rilasciato o con D.I.A. presentata dopo il 20/02/1998 si fa riferimento al D.P.C.M. stesso.

In fase di richiesta di agibilità degli ambienti abitativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n° 447/1995 ("ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive" ... "salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive") il Direttore dei Lavori ed il Committente dovranno dichiarare il rispetto dei requisiti acustici passivi di cui al D.P.C.M. 05/12/1997 sulla scorta dell'esecuzione del collaudo acustico in opera degli stessi.

RISANAMENTO ACUSTICO

5

Il Comune provvede alla redazione di un piano di risanamento acustico nei casi previsto dalla Legge 447/95 art. 7 nonché dagli art. 2 comma 3 lettera c e art. 11 della legge regionale 13/01 nei tempi indicati dall'art. 11 comma 2 della stessa legge.

Il Comune riceve i piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto come previsto dall'art. 9 comma 2 della LR 13/01 e procede alle verifiche previste dall'art. 9 comma 3 della medesima legge.

Il comune inoltre riceve i piani di risanamento acustico di cui all'art. 15, comma 2 della L. 447/95 delle imprese le cui immissioni sonore interessano il proprio territorio e procede alle verifiche previste dall'art. 10, comma 3 della L.R. 13/01.

5.1.1 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

Le imprese, entro il termine di mesi sei dall'approvazione definitiva della zonizzazione acustica, devono presentare all'amministrazione comunale il piano di risanamento acustico, al fine di rientrare nei limiti dettati dalla classificazione acustica del territorio comunale. Il piano di risanamento dovrà prevedere un termine massimo per gli interventi di bonifica, che non sarà comunque superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano.

Il piano di risanamento dovrà essere redatto da un Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 comma 6 L. 447/95, nel rispetto dei criteri previsti dalla Delibera n° VII/6906 approvata nella seduta della Giunta Regionale del 16.11.01 e pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n°50 del 10.12.2001.

Il Comune, entro novanta giorni dalla presentazione del piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformità ai criteri stabiliti nella Delibera di Giunta regionale n° VII/6906 e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni necessarie.

Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica, deve essere data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al comune.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla classificazione acustica entro sei mesi dall'approvazione definitiva della classificazione stessa.

GESTIONE DEGLI ESPOSTI DA RUMORE

6

Il procedimento amministrativo che dovrà essere seguito per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto da una o più sorgenti di rumore, e lamentato da uno o più soggetti privati, può essere schematicamente riassunto nel modo seguente:

- il cittadino o la collettività di persone che lamentano un problema di inquinamento acustico rivolgono le loro rimostranze mediante un esposto scritto e firmato indirizzato al proprio Comune di appartenenza oppure, nel caso in cui la vicenda investa il territorio di più circoscrizioni comunali, all'Amministrazione Provinciale di Mantova;
- il Comune (o la Provincia di Mantova) inoltrano una motivata richiesta di intervento all'A.R.P.A. allegandovi la sotto elencata documentazione:
- copia dell'esposto presentato alla P.A.;
- nominativi ed indirizzi dei latori dell'esposto;
- copia delle comunicazioni inoltrate ai sensi della normativa vigente ai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo;
- nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;
- nominativo del personale di vigilanza che coadiuverà i tecnici dell'A.R.P.A. mediante l'espletamento delle funzioni inerenti la verbalizzazione, la comminazione delle sanzioni amministrative, l'emissione delle ordinanze nei confronti dei trasgressori, l'eventuale comunicazione alla magistratura e tutto quant'altro concerne l'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;
- planimetria della zona interessata dal fenomeno di inquinamento acustico, con indicazione delle sorgenti di rumore e dei recettori;
- estratto della classificazione acustica del territorio comunale, in riferimento ai soli luoghi interessati;
- estratto del P.R.G. comunale indicante la destinazione urbanistica delle aree ove sono ubicate le sorgenti di rumore ed i recettori;
- informazioni tecniche inerenti le sorgenti di rumore e le loro modalità di funzionamento;
- informazioni inerenti il regime autorizzatorio o concessorio delle attività titolari delle sorgenti di rumore;
- nominativi ed indirizzi dei legali rappresentanti, nonché ragioni sociali, delle attività titolari delle sorgenti di rumore;

- se l'intervento in oggetto rientra nella fattispecie delle prestazioni che non vengono rese a titolo gratuito, in ottemperanza a quanto previsto dal proprio tariffario, A.R.P.A. inoltra ai latori dell'esposto il preventivo di spesa. L'effettuazione delle prestazioni è subordinata all'accettazione di tale preventivo;
- il personale tecnico di A.R.P.A. e quello di vigilanza del Comune effettuano i sopralluoghi e le verifiche atte a rilevare l'eventuale presenza di un inquinamento acustico superiore ai limiti prescritti dalla vigente normativa;
- il personale di A.R.P.A. provvede alla stesura di una relazione tecnica inerente la sessione di misura approntata, mentre il personale del Comune ottempera agli adempimenti di sua competenza;
- nel caso in cui le sorgenti di rumore producano un livello di inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti, il Comune emette un'ordinanza nei confronti dei titolari delle attività interessate, affinché tali soggetti siano chiamati a sanare la situazione esistente entro i tempi previsti mediante la redazione e l'approntamento di un piano di bonifica acustica, previa acquisizione del parere favorevole da richiedere all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;
- al termine del periodo concesso ai titolari delle attività interessate il Comune si incarica di attivare nuovamente l'A.R.P.A., allo scopo di effettuare una nuova serie di rilievi volti alla verifica dell'efficacia del piano di bonifica intrapreso nei confronti delle sorgenti di rumore inquinanti. In questo caso, l'onere della prestazione è completamente a carico del titolare dell'attività oggetto del provvedimento.

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

7

7.1 ORDINANZE

- 1 In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
- 2 Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:
 - limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nelle presenti norme;
 - particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

7.2 SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato penalmente perseguibile, le inosservanze alle prescrizioni delle presenti norme sono punite come indicato nel seguito; nel caso in cui le sanzioni previste dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione, queste si intendono automaticamente modificate anche nelle presenti norme.

Chiunque nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di emissione e di immissione di cui al punto 2.2 delle presenti norme è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 ad euro 5.164,60 in conformità a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L. 447/95 (sono escluse le infrastrutture di trasporto).

La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della L. 447/95 e delle disposizioni dettate in applicazione della stessa Legge, dalle regioni, dalle province e dal comune, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 ad euro 10.329,14 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente e/o qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o gli sia stata ordinata la bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e si verifichi la reiterata condotta omissiva, il Sindaco,

con proprio provvedimento, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività (escluso il caso di servizi pubblici essenziali). Chiunque non ottemperi a tale provvedimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,91 ad euro 10.329,14., in conformità a quanto disposto dalla L. 447/1995, art. 10 comma 1 Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione delle relative eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni.

PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

8

Per le procedure di approvazione della classificazione acustica si rimanda all'art. 3 della Legge Regione Lombardia 10/08/2001 n° 13.

Per i rapporti tra classificazione acustica e pianificazione urbanistica si rimanda all'art. 4 della medesima Legge Regione Lombardia 10/08/2001 n° 13; in particolare, nel caso in cui il Comune provveda alla adozione del piano regolatore generale, di sue varianti o di piani attuativi dello stesso, ne assicura, entro dodici mesi dall'adozione, la coerenza con la classificazione acustica in vigore.